



nell'accordo di mediazione (perfezionato in data 28.12.2011) che ha modificato le condizioni economiche di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 1751/10.

Più precisamente, parte opposta ha domandato all'opponente il pagamento delle seguenti somme:

€ 6.000,00 "quale assegno di mantenimento omesso nei confronti dell'ex moglie" per gli anni 2017/2020;

€ 6.700,00 "quale assegno di mantenimento omesso nei confronti dei figli [REDACTED] e [REDACTED] per gli anni 2017/2020;

€ 2.200,00 per le spese straordinarie per gli anni 2017/2020;

€ 305,48 per compensi e spese.

All'uopo, parte opponente ha dedotto la non debenza di tali importi stante "*il venir meno dal 2016 al febbraio 2020 della collocazione prevalente dei figli presso la di loro madre per lunghi periodi dell'anno*".

Infatti, a partire dal 2016 la [REDACTED] ha iniziato ad esercitare fuori sede la professione di insegnante con conseguente collocazione della prole per diversi periodi dell'anno presso il [REDACTED]

Tali circostanze sopravvenute avrebbero, secondo l'attore, determinato il superamento delle pattuizioni originariamente contenute nell'accordo di mediazione facendone venir meno la causa.

In particolare, il [REDACTED] osserva quanto segue:

- a) di non aver versato l'assegno di mantenimento dei figli (per euro 500,00 mensili) per i soli periodi in cui quest'ultimi erano collocati presso la sua abitazione;
- b) di non aver versato il mantenimento per il coniuge (per euro 200,00 mensili) nei periodi in cui l'ex coniuge prestava attività lavorativa;
- c) di non dovere nulla al coniuge a titolo di spese straordinarie avendole sostenute direttamente in favore dei figli;
- d) di aver raggiunto un'intesa verbale con l'ex coniuge in forza della quale non avrebbe dovuto corrispondere a quest'ultima alcunché per i periodi in cui i figli fossero collocati presso il padre.

In via subordinata parte attrice domanda la compensazione di quanto dovuto con quanto corrisposto direttamente per il mantenimento della prole.



Con comparsa depositata in data 29.03.2021 la convenuta si è costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.

In primo luogo ha eccepito che l'accertamento circa l'eventuale mutamento dei presupposti sui quali è fondata la sentenza di divorzio ed il successivo accordo modificativo non compete al giudice dell'opposizione al precetto.

In secondo luogo ha eccepito che nessuna modificazione del titolo esecutivo è intervenuta tra le parti e che non vi è stata alcuna rinuncia alle pretese creditorie da parte della stessa.

Con ordinanza emessa fuori udienza (depositata in data 31.05.2021) il giudice, verificata la ritualità del contraddittorio ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Con ordinanza del 05.10.2021 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice, attesa l'irrelevanza delle stesse, rinviando all'udienza del 02.02.2022 per la precisazione delle conclusioni.

La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

§ 2. Tanto premesso, l'opposizione è infondata.

Giova in primo luogo premettere che, successivamente all'introduzione del presente giudizio, giusta provvedimento del 03.06.2021, questo Tribunale, accogliendo il ricorso formulato dal [REDACTED] ha espressamente disposto la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1751 del 2010, nonché dei successivi accordi integrativi di conciliazione del 28.12.2011.

In particolare, il provvedimento giudiziale del 03.06.2021 ha statuito la revoca dell'assegno di divorzio previsto in capo a [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e ha posto a carico di [REDACTED] l'obbligo di versare -in via diretta- ai figli un assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente.

Tale *dictum* giudiziale comporta che nulla spetti all'odierna opposta a titolo di assegno divorzile, mantenimento per i figli e spese straordinarie a far data dalla proposizione della domanda giudiziale di modifica delle condizioni di divorzio (31.01.2020).

All'uopo, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui *".. gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell'ammontare - già determinato con precedente*



*provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione - del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l'altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica.*" (cfr. Cass. civ. 10788/2018; Cass. Civ., Sez. VI - 1, ord., 22 settembre 2021, n. 25636).

§ 3. Fatta tale premessa occorre passare ad esaminare il contenuto dell'opposizione spiegata dal [REDACTED]

Tale opposizione è infondata.

All'uopo, occorre innanzitutto richiamare il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: *"Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970"* (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17689).

Assume poi peculiare rilievo per la decisione dell'odierna fattispecie di causa che la Cassazione, nel ribadire il principio di cui in massima, ha sottolineato che il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. *rebus sic stantibus*, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico.

Né tale conclusione muta a seconda della natura giudiziale o meno del titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria.

Invero, la circostanza che nel caso di specie il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimazione ad adempiere sia rappresentato dall'accordo di mediazione stipulato ai sensi dell'art. 11 dlgs 28/2010 non giustifica alcuno scollamento dal suesposto indirizzo interpretativo.



Ciò per due ordini di motivi: 1) perché -come evidenziato- tale approdo ermeneutico si fonda su ragioni di pubblico interesse che prescindono dalla natura giudiziale o meno del titolo esecutivo; 2) in quanto l'accordo raggiunto in sede di mediazione non caduca la sentenza di divorzio ma ne integra/modifica il contenuto (in merito giova osservare che anche il provvedimento collegiale di modifica delle condizioni di divorzio del 03.06.2021 fa riferimento ad entrambi i titoli).

Né a tale conclusione osterebbe l'eventuale perfezionamento di un'intesa verbale tra le parti volta a superare il contenuto dei summenzionati titoli.

Invero, gli accordi modificativi delle condizioni di divorzio devono rivestire la forma espressamente imposta dalla legge *ad substantiam*.

Più precisamente, i coniugi che intendano mutare le condizioni economiche possono avvalersi solo ed esclusivamente degli strumenti giuridici tipizzati dal Legislatore vale a dire:

- il ricorso al Tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio (*ex art. 9 L. 898/1970*);
- la negoziazione assistita (*ex art. 11 dlgs 28/2010*);
- l'accordo dinanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile (*ex art. art. 12 della legge 162/2014*).

Quanto detto vale anche per le eventuali ulteriori modifiche successive alla prima.

Ciò alla luce del principio di simmetria delle forme (*ex art. 1351 c.c.*), nonché di un'interpretazione teleologicamente orientata della materia (ispirata alla natura pubblicista degli interessi coinvolti).

Con specifico riguardo al caso di specie, l'opponente si è limitato ad allegare il mutamento della situazione di fatto (trasferimento dei figli presso il padre e raggiungimento dell'indipendenza economica dell'ex coniuge) deducendo che tale circostanza avrebbe comportato il venir meno della causa del titolo esecutivo invocato dall'odierna opposta.

Orbene, posta l'assenza di prova in merito all'esistenza di una modifica concordata che rivesta una delle suindicate forme, va considerata inammissibile, nella presente sede di opposizione a precetto, la deduzione di fatti sopravvenuti che comporterebbero la variazione delle condizioni stabilite nell'accordo di mediazione.



Tali fatti possono farsi valere esclusivamente attivando uno dei suindicati rimedi.

Non a caso, lo stesso opponente ha formulato apposita domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 L. 898/1970, cui ha fatto seguito l'emanazione di un provvedimento giudiziale *ad hoc* con efficacia a far data dalla proposizione della domanda.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la domanda attorea va dunque rigettata.

Né può essere accolta l'eccezione di compensazione formulata dal [REDACTED] in quanto il controcredito dallo stesso asseritamente vantato è privo dei requisiti di certezza e liquidità (in quanto contestato e non accertato giudizialmente).

Inoltre, con specifico riguardo a quanto spettante alla prole, la Suprema Corte ha espressamente affermato il seguente principio di diritto: *“il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare. Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento con riguardo alla complessiva formazione della persona. La ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”* (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9686).

La domanda attrice è, pertanto, inammissibile e comunque infondata in merito.

L'opposizione *de qua* va, quindi, respinta.

§ 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite e secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14 con esclusione della sola fase istruttoria tenuto conto che la stessa è non ha avuto luogo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- RIGETTA l'opposizione a precetto;



- CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida, quanto ai compensi difensivi, in complessivi euro 2.425,00, oltre a rimborso spese forf. 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del costituito procuratore antistatario.

Reggio Calabria, 16/06/2022

Il giudice

Dott. Stefano Cantone

